

CORTE COSTITUZIONALE

SERVIZIO STUDI

***BOLLETTINO DI INFORMAZIONE
SULLA GIURISPRUDENZA DELLE CORTI
SOVRANAZIONALI EUROPEE***

a cura di
Ornella Porchia e Barbara Randazzo

giugno 2013

***BOLLETTINO DI INFORMAZIONE
SULLA GIURISPRUDENZA DELLE CORTI
SOVRANAZIONALI EUROPEE***

**LA GIURISPRUDENZA DELLE CORTI
SOVRANAZIONALI EUROPEE**

I N D I C E

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

1. Le pronunce rese nei confronti dell'Italia.....	11
2. Le pronunce rese nei confronti di altri Paesi.....	11
Art. 8 CEDU (Diritto al rispetto della vita privata e familiare)	11
a) <i>Garnaga c. Ucraina – Quinta sezione, sentenza del 16 maggio 2013 (ric. n. 20390/07).....</i>	11
<i>Ingiustificate restrizioni in ordine al cambio di patronimico: violazione.....</i>	<i>11</i>
b) <i>Gross c. Svizzera – Seconda sezione, sentenza del 14 maggio 2013 (ric. n. 67810/10)</i>	13
<i>La legislazione svizzera non è sufficientemente chiara con riguardo ai casi nei quali il suicidio è permesso: violazione</i>	<i>13</i>
Art. 8 CEDU (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) in combinato disposto con Art. 14 CEDU (Divieto di trattamenti inumani e degradanti).....	15
c) <i>Leventoğlu Abdulkadiroğlu c. Turchia - Seconda sezione, sentenza del 28 maggio 2013 (ric. n. 7971/07)</i>	15
<i>Il divieto per le donne sposate di utilizzare esclusivamente il proprio cognome da nubile costituisce discriminazione: violazione.....</i>	<i>15</i>
Art. 1 Protocollo n. 1 (Protezione della proprietà).....	17
d) <i>Panteliou-Darne e Blantzouka c. Grecia - Prima sezione, sentenza del 2 maggio 2013 (ricc. nn. 25143/08 e 25156/08)</i>	17
<i>La soppressione degli assegni familiari di due hostess greche non è contraria al diritto al rispetto della proprietà: non violazione.....</i>	<i>17</i>
Art. 35 § 1 CEDU (Condizioni di ricevibilità – previo esaurimento delle vie di ricorso interne).....	19
d) <i>Raminski c. Svezia – Quinta sezione, decisione del 21 maggio 2013 (ric. n. 10404/10).....</i>	19
<i>Omessa presentazione di una domanda di riparazione dinanzi ai tribunali nazionali o al cancelliere di giustizia per una violazione della Convenzione: irricevibilità.....</i>	<i>19</i>
3. Altre segnalazioni in breve	20
Art. 6 CEDU (Diritto ad un processo equo).....	20
a) <i>Twomey, Cameron e Guthrie c. Regno Unito – Quarta sezione, decisione del 28 maggio 2013 (ricc. nn. 67318/09 e 22226/12)</i>	20

<i>Processo penale condotto da un giudice unico in ragione del rischio che la giuria fosse influenzabile: irricevibilità</i>	20
Art. 8 CEDU (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) in combinato disposto con Art. 14 CEDU (Divieto di discriminazione)	20
<i>b) Boeckel e Gessner c. Germania – Quinta sezione, decisione del 7 maggio 2013 (ric. n. 8017/11)</i>	20
<i>Rifiuto di iscrivere una delle madri come genitore sull'atto di nascita del figlio nato dall'altra in costanza di patto civile registrato: irricevibilità</i>	20
Art. 3 Protocollo n. 1 (Diritto a libere elezioni)	20
<i>c) Shindler c. Regno Unito – Quarta sezione, decisione del 7 maggio 2013 (ric. n. 19840/09)</i>	20
<i>Restrizioni del diritto di voto a cittadini non residenti: non violazione</i>	20
Art. 35 § 1 (Condizioni di ricevibilità – mancato previo esaurimento delle vie di ricorso interne)	20
<i>d) Hasan Uzun c. Turchia – Seconda sezione, decisione del 30 aprile 2013 (ric. n. 10775/13)</i>	20
<i>Mancato previo esperimento del nuovo ricorso dinanzi alla Corte costituzionale: irricevibilità</i>	20

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

1. Cooperazione giudiziaria penale (mandato d'arresto)	23
Corte di giustizia (Seconda sezione), 30 maggio 2013, causa C-168/13 PPU, <i>Jeremy F. c. Premier ministre</i>	23
<i>«Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articoli 27, paragrafo 4, e 28, paragrafo 3, lettera c) – Mandato d'arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri – Regola della specialità – Domanda di estensione del mandato d'arresto europeo che ha giustificato la consegna o la domanda di consegna successiva a un altro Stato membro – Decisione di assenso dell'autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione – Ricorso sospensivo – Ammissibilità»</i>	23
2. Politica estera e di sicurezza comune	26
Corte di giustizia (Grande sezione), 28 maggio 2013, causa C-239/12 P, <i>Abdulbasit Abdulrahim c. Consiglio e Commissione europea</i> ,	26
<i>«Impugnazione – Politica estera e di sicurezza comune (PESC) – Misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani – Regolamento (CE) n. 881/2002 – Ricorso di annullamento – Cancellazione dell'interessato dall'elenco delle persone e delle entità in questione – Interesse ad agire»</i>	26
3. Cittadinanza dell'Unione	29
Corte di giustizia (Seconda sezione), 8 maggio 2013, causa C-87/12, <i>Kreshnik Ymeraga e a.</i>	29
<i>«Cittadinanza dell'Unione – Articolo 20 TFUE – Diritto di soggiorno dei cittadini di paesi terzi familiari di un cittadino dell'Unione che non ha esercitato il suo diritto alla libera circolazione – Diritti fondamentali»</i>	29

4. Visti (asilo)	32
Corte di giustizia (Terza sezione), 30 maggio 2013, causa C-534/11, Mehmet Arslan.....	32
<i>«Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Direttiva 2008/115/CE – Norme e procedure comuni in materia di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Applicabilità ai richiedenti asilo – Possibilità di mantenere in trattenimento un cittadino di un paese terzo dopo la presentazione di una domanda d’asilo».....</i>	<i>32</i>
5. Tutela dei dati personali (doppia infrazione)	34
Corte di giustizia (Quarta sezione), 30 maggio 2013, causa C-270/11, Commissione c. Regno di Svezia.	34
<i>«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2006/24/CE – Conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica – Sentenza della Corte che accerta un inadempimento – Mancata esecuzione – Articolo 260 TFUE – Sanzioni pecuniarie – Imposizione di una somma forfettaria»</i>	<i>34</i>
6. Libertà fondamentali/Aiuti di Stato	37
Corte di giustizia (Prima sezione), 8 maggio 2013, cause riunite C-197/11 e C-203/11, Eric Libert, Christian Van Eycken, Max Bleecx, Syndicat national des propriétaires et copropriétaires ASBL, Olivier de Clippele c. Gouvernement flamand.	37
<i>«Libertà fondamentali – Restrizione – Giustificazione – Aiuti di Stato – Nozione di “appalto pubblico di lavori” – Terreni e costruzioni siti in determinati comuni – Normativa regionale che subordina il loro trasferimento all’esistenza di un “legame sufficiente” del potenziale acquirente o locatario con il comune bersaglio – Onere sociale imposto ai committenti e ai lottizzanti – Incentivi fiscali e meccanismi di sovvenzionamento»</i>	<i>37</i>
7. Trasporto ferroviario.....	41
Corte di giustizia (Prima sezione), 30 maggio 2013, causa C-512/10, Commissione c. Repubblica di Polonia, sostenuta da Repubblica Ceca e Repubblica italiana.	41
<i>«Inadempimento di uno Stato – Trasporto – Direttiva 91/440/CEE – Sviluppo delle ferrovie comunitarie – Direttiva 2001/14/CE – Ripartizione delle capacità d’infrastruttura ferroviaria – Articolo 6, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2001/14 – Assenza persistente di equilibrio finanziario – Articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafi 3 e 4, della direttiva 91/440 – Assenza di incentivi al gestore dell’infrastruttura – Articoli 7, paragrafo 3, e 8, paragrafo 1, della direttiva 2001/14 – Calcolo del diritto per l’accesso minimo»</i>	<i>41</i>

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

a cura di *Barbara Randazzo*

Avvertenza

Nel presente bollettino confluisce soltanto una minima parte della giurisprudenza CEDU resa nei confronti dell'Italia e degli altri Paesi membri del Consiglio d'Europa che viene selezionata, massimata e tradotta in lingua italiana dal Servizio Studi in collaborazione con altre Istituzioni per l'Archivio CEDU presso il CED della Cassazione disponibile on line all'indirizzo web: <http://www.italgiure.giustizia.it>.

[Per ragioni di uniformità del materiale inserito nella banca dati, ai fini della massimazione ci si attiene il più puntualmente possibile ai testi dei comunicati stampa o ai bollettini predisposti dalla Cancelleria della Corte europea, quando disponibili].

1. Le pronunce rese nei confronti dell'Italia

Non si segnalano pronunce di rilievo nel periodo

2. Le pronunce rese nei confronti di altri Paesi

Art. 8 CEDU (Diritto al rispetto della vita privata e familiare)

a) *Garnaga c. Ucraina* – Quinta sezione, sentenza del 16 maggio 2013 (ric. n. 20390/07)

Ingiustificate restrizioni in ordine al cambio di patronimico: *violazione*

In fatto - La ricorrente, Nataliya Volodymyrina Garnaga, è una cittadina ucraina nata nel 1968 e vive a Bila Tserkva (Ucraina). Avendo vissuto con sua madre, patrigno e fratellastro per molti anni, desiderava cambiare il proprio patronimico – il secondo cognome derivato a sua volta dal cognome del padre – dal nome del suo padre biologico, Volodymyrivna, in Yuriyivna, derivante dal nome del patrigno. Nel marzo 2004, depositava una richiesta per far cambiare il proprio patronimico, ma le autorità respingevano la richiesta con una decisione delle corti dell'ottobre 2006, nelle quali si faceva applicazione delle Disposizioni sulla Registrazione dello Stato Civile e del Codice Civile, che stabiliscono che una persona può cambiare il proprio patronimico qualora cambi il proprio nome o il nome del padre. Dal momento che nel caso di specie non ricorrevano tali ipotesi, la ricorrente non poteva cambiare il proprio patronimico. Al contempo, nel maggio 2004, la ricorrente cambiava il suo originale cognome, Glazkova, in quello del suo patrigno, Garnaga, che era anche il cognome della madre e il fratellastro.

In diritto – *Articolo 8*: Anzitutto va osservato che non è in questione il fatto che il diritto di cambiare il proprio nome riguardi la vita privata e familiare e, pertanto, rientri nel campo di applicazione dell'articolo 8.

La Corte rileva che, ai sensi di legge i cittadini ucraini sono stati autorizzati a cambiare il loro nome a partire dall'età di sedici anni. E' inoltre possibile mantenere il proprio patronimico, anche quando il proprio padre non conserva più il cognome da cui deriva. Di conseguenza, la legge ha riconosciuto la possibilità di una rottura del legame tra patronimico di una persona e il cognome del padre.

E' contestato tra le parti il fatto che la restrizione del diritto della Sig.ra Garnaga fosse fondata su un'errata interpretazione della legge. I tribunali ucraini avevano interpretato le pertinenti disposizioni del codice civile in modo restrittivo, nel senso che solo un cambiamento del cognome del padre potesse consentire di cambiare il patronimico di una persona, mentre la Sig.ra Garnaga sosteneva che tali disposizioni non vietano affatto un cambiamento del patronimico in altre ipotesi e che non vi fossero altre previsioni limitatrici al riguardo.

La Corte ha inoltre rilevato che all'epoca in cui il caso della Sig.ra Garnaga era stato deciso dai tribunali ucraini erano applicabili diverse disposizioni, e ciò ha indotto a ritenere che le norme in materia di cambiamento del proprio patronimico non fossero formulate con sufficiente chiarezza.

La Corte ritiene che le norme in materia di cambiamento di nomi e cognomi nel diritto ucraino sono piuttosto flessibili, tali per cui se una persona desidera cambiare il proprio nome può seguire una procedura speciale che comporta limitazioni minori. Di più, le autorità non hanno svolto considerazioni di ordine generale per giustificare restrizioni al cambiamento di un nome, quali la necessità di un censimento accurato della popolazione. In un contesto di quasi completa libertà nel cambiamento di nomi e cognomi, le restrizioni al cambiamento del patronimico non risultano sufficientemente giustificate nel diritto ucraino. Inoltre le autorità ucraine non hanno fornito alcuna giustificazione rispetto al mancato riconoscimento del diritto della Sig.ra Garnaga a decidere in ordine a questo importante aspetto della sua vita privata e familiare e non hanno bilanciato i rilevanti interessi in gioco.

Conclusioni: violazione

Articolo 41: La Corte ha dichiarato, a maggioranza, che la constatazione della violazione costituisce di per sé un'equa soddisfazione sufficiente per i danni morali subito dalla ricorrente e ritiene unanimemente che l'Ucraina debba pagare 222 € per i costi e le spese.

[Traduzione del comunicato stampa a cura degli stagisti presso il CED della Corte di Cassazione]

b) *Gross c. Svizzera* – Seconda sezione, sentenza del 14 maggio 2013 (ric. n. 67810/10)

La legislazione svizzera non è sufficientemente chiara con riguardo ai casi nei quali il suicidio è permesso: *violazione*

In fatto – La ricorrente, Alda Gross, è di nazionalità svizzera, nata nel 1931 e residente in Greifensee (Svizzera). Da diversi anni mostrava il desiderio di porre fine alla sua vita. Nonostante non le fosse stata diagnosticata nessuna patologia, la donna aveva dichiarato che, avendo ormai superato gli ottanta anni, non voleva continuare a subire il declino delle sue facoltà fisiche e mentali. Aveva, in modo particolare, spiegato che diventava sempre più debole, avvertiva difficoltà a concentrarsi e non era più in grado di fare delle lunghe passeggiate. Avendo cercato invano un medico che fosse disposto a prescriberle la dose letale necessaria di sodio pentobarbiturico; si era poi rivolta alla direzione sanitaria del cantone di Zurigo, il quale rigettò la richiesta della donna di ottenere il farmaco nell'aprile del 2009. La decisione fu confermata dalle autorità giurisdizionali nel 2010.

I medici consultati dalla Signora Gross o dal suo rappresentante rifiutarono negato la prescrizione da lei richiesta, in ragione dell'assenza di una patologia clinica. Essi affermavano che il codice di deontologia professionale impediva loro di dare una simile prescrizione e che temevano di essere coinvolti in lunghi procedimenti giudiziari.

La Corte suprema federale svizzera, nella pronuncia del 12 aprile 2010, rigettava il ricorso della Signora Gross contro la decisione della direzione sanitaria, ritenendo che lo Stato non fosse tenuto a garantire all'individuo l'accesso ad una dose letale di tale farmaco. Ritenne, inoltre, che la donna, non soffrendo di una malattia in stadio terminale, non soddisfaceva le condizioni previste dalle direttive etiche adottate dall'accademia di scienze mediche svizzera sulle cure da accordare ai pazienti terminali.

La ricorrente lamentava che le autorità svizzere, negandole il diritto di decidere in che modo e in quale momento la sua vita dovesse avere termine, avevano violato l'articolo 8 della Convenzione.

In diritto - Articolo 8: La Corte europea reputa che il desiderio della Signora Gross di avere a disposizione una dose letale di farmaco che le consentisse di porre termine alla sua vita, ricadesse nell'ambito del suo diritto al rispetto della vita privata così come tutelato dall'articolo 8. Nel caso *Haas c. Svizzera* aveva già riconosciuto che un diritto individuale a

decidere in che momento e con quale modalità la propria vita dovesse terminare, presupposto che il soggetto si trovasse nella posizione di formare liberamente il proprio pensiero e di agire in conseguenza, fosse uno dei risvolti del rispetto alla vita privata.

La Corte aveva osservato che il codice penale svizzero punisce l'istigazione e l'assistenza al suicidio solo se compiuti per "motivi egoisti". Conformemente alla giurisprudenza della Corte suprema federale svizzera, un medico può prescrivere un farmaco che conduca alla morte per aiutare un paziente a suicidarsi qualora ricorrano le condizioni indicate nelle direttive etiche adottate dall'accademia svizzera di Scienze Mediche. In particolar modo, è necessario che vengano discusse le possibili alternative, che il paziente sia capace di assumere una simile decisione e che abbia riflettuto sul suo desiderio senza alcuna pressione esterna.

Tuttavia, tali direttive, adottate da una organizzazione non governativa, non hanno valore di legge. Inoltre, riguardando soltanto i pazienti i cui medici hanno diagnosticato una malattia in stadio terminale, in grado di portarli alla morte nel giro di pochi giorni o settimane, non possono applicarsi alla ricorrente. Il Governo svizzero non ha fornito l'indicazione di altre direttive volte a chiarire in quali circostanze un medico sia autorizzato a prescrivere tale farmaco letale a pazienti non in stadio terminale.

La Corte reputa che questa assenza di direttive chiare poste dalla legge è suscettibile di aver un effetto dissuasivo nei confronti dei medici che diversamente sarebbero orientati a fornire la prescrizione richiesta a persone nella situazione della ricorrente. Ciò trova conferma nel fatto che i medici consultati dalla ricorrente avevano rifiutato la sua richiesta per il timore della lentezza dei procedimenti giudiziari in cui avrebbero potuto essere coinvolti e dalla possibilità di subire conseguenze negative sul piano professionale.

L'incertezza circa l'esito della sua richiesta in una situazione concernente un aspetto particolarmente importante per la sua vita ha presumibilmente generato nella Signora Gross un considerevole stato di angoscia. Questa situazione non si sarebbe verificata se vi fossero state direttive chiare e approvate dallo Stato per definire le circostanze nelle quali i medici sono autorizzati a concedere la prescrizione richiesta allorché una persona giunga liberamente ad una siffatta grave decisione, senza che sia affetta da una malattia in stadio terminale.

Queste considerazioni sono sufficienti alla Corte per concludere che la legislazione svizzera, mentre accordava la possibilità di ottenere un dosaggio letale di un farmaco in base a prescrizione medica, non forniva direttive sufficienti a definire con chiarezza l'ampiezza di tale diritto.

Al contempo, la Corte non si pronuncia sul fatto se nella specie tale prescrizione dovesse essere garantita alla ricorrente, spetta alle autorità nazionale adottare direttive complete e chiare al riguardo.

Conclusione: violazione

Articolo 41: La ricorrente non ha presentato domanda per il risarcimento dei danni. La Corte rigetta la sua domanda di rimborso delle spese sostenute in quanto presentata fuori termine.

Alla pronuncia è allegata un'opinione separata dei giudici Jočienė, Raimondi e Karakaş.

[Traduzione del comunicato stampa]

Art. 8 CEDU (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) in combinato disposto con Art. 14 CEDU (Divieto di trattamenti inumani e degradanti)

c) *Leventoğlu Abdulkadiroğlu c. Turchia* - Seconda sezione, sentenza del 28 maggio 2013 (ric. n. 7971/07)

Il divieto per le donne sposate di utilizzare esclusivamente il proprio cognome da nubile costituisce discriminazione: *violazione*

In fatto – La ricorrente, Bahar Leventoğlu Abdulkadiroğlu, è una cittadina turca, nata nel 1972 e vive a Izmir, in Turchia. In conseguenza del suo matrimonio, avvenuto nel 1996, ha dovuto assumere il cognome del marito, Abdulkadiroğlu, per utilizzarlo nei documenti ufficiali, come previsto dal codice civile turco. Allo stesso tempo, la ricorrente ha continuato a utilizzare il suo cognome da nubile, Leventoğlu, in quanto riconosciuto nella sua vita accademica e professionale. Nel 2005 fece ricorso al giudice per chiedere di poter utilizzare solo il suo cognome da nubile. La sua istanza fu respinta con una decisione che divenne definitiva nel 2006.

La signora Leventoğlu Abdulkadiroğlu sosteneva, in particolare, che il fatto che la legge turca permettesse agli uomini sposati di mantenere il proprio cognome, ma non alle donne, costituisse una discriminazione basata sul sesso, in violazione dell'articolo 8 (Diritto al

rispetto della vita privata e familiare) in combinato disposto con l'articolo 14 (Divieto di discriminazione).

In diritto - Articolo 8 in combinato disposto con l'articolo 14: La Corte ha constatato che il caso solleva questioni simili a quelle di un precedente, *Ünal Tekeli c. Turchia*, in cui, la Corte rilevò che il fatto che le donne, una volta sposate, non potessero mantenere esclusivamente il proprio cognome da nubili, al contrario degli uomini sposati che lo mantengono, costituisse una differenza di trattamento basata sul sesso tra persone che si trovano in un'analogha situazione.

Nella sentenza *Ünal Tekeli c. Turchia*, la Corte sottolineò che c'era un consenso tra gli Stati europei in favore della scelta degli sposi sul nome della famiglia, in una situazione di totale parità. Questa non ha considerato come fattore decisivo l'argomentazione del Governo turco riguardo al fatto che l'attribuzione del cognome del marito alla famiglia, traesse le sue radici da una tradizione che fondava l'unione familiare sulla base della comunanza del nome. L'unione familiare dovrebbe risultare dalla scelta del cognome da parte della moglie, oppure di un nome congiunto per scelta della coppia sposata. Di conseguenza, l'obbligo imposto alle donne sposate di portare il cognome del marito, anche se avessero potuto far seguire il proprio cognome ad esso, non costituiva un'obiettiva e ragionevole giustificazione, che si pone in violazione dell'Articolo 8 in combinato disposto con l'Articolo 14. Il Governo turco non ha addotto argomenti per consentire alla Corte di giungere ad una diversa conclusione.

Conclusione: violazione

Articolo 41: La ricorrente non ha presentato alcuna domanda di equa soddisfazione.

[Traduzione del comunicato stampa a cura degli stagisti presso il CED della Corte di Cassazione]

Art. 1 Protocollo n. 1 (Protezione della proprietà)

d) *Panteliou-Darne e Blantzouka c. Grecia* - Prima sezione, sentenza del 2 maggio 2013 (ricc. nn. 25143/08 e 25156/08)

La soppressione degli assegni familiari di due hostess greche non è contraria al diritto al rispetto della proprietà: *non violazione*

In fatto - Le ricorrenti, Dimitra Panteliou-Darne e Despina Blantzouka, sono cittadine greche, nate rispettivamente nel 1965 e nel 1962, e residenti in Grecia, in Kaisariani e Psychiko.

Entrambe le ricorrenti sono mogli di funzionari pubblici e sono state assunte rispettivamente nel 1984 e nel 1990, come (air) hostess dalla Olympic Airways (O.A.), che all'epoca era una società di proprietà statale. Nel 1989 e nel 1996 ognuna di esse ha avuto un figlio. Nel 1997 nuove disposizioni sono state introdotte nella legge del 1984, relativa alla ristrutturazione delle scale salariali dei dipendenti pubblici, in base alle quali gli assegni familiari sarebbero stati pagati a uno solo dei coniugi nei casi in cui entrambi fossero impiegati nel settore pubblico. In base a tali nuove disposizioni, l'O.A. ha cessato di pagare assegni familiari alle ricorrenti.

In una decisione della Corte Suprema Speciale nel marzo 2001, tali disposizioni vennero dichiarate incostituzionali. Nel frattempo, le signore Panteliou-Darne e Blantzouka avevano presentato reclamo nei confronti del loro datore di lavoro davanti ai tribunali greci chiedendo il pagamento retroattivo di tutti gli assegni familiari dovuti in loro favore. Entrambi i casi sono pervenuti alla Corte d'appello di Atene, che ha affermato che le ricorrenti avevano diritto a ricevere le somme rivendicate. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 281 del codice civile, esse avevano esercitato i loro diritti in modo improprio e quindi le loro domande vennero respinte. I successivi ricorsi proposti dalle ricorrenti alla Corte di cassazione furono respinti nel 2007.

Invocando l'articolo 1 del Protocollo n. 1, le signore Panteliou-Darne e Blantzouka lamentano di essere state ingiustamente private del loro diritto a ricevere gli assegni familiari.

In diritto - Articolo 1 del Protocollo n. 1: La Corte ha rilevato che, in considerazione della incostituzionalità delle disposizioni relative alla Legge del 1984, i tribunali greci avevano riconosciuto che le signore Panteliou-Darne e Blantzouka avevano diritto agli assegni familiari. L'impossibilità di recuperare il credito dovuto loro con effetto retroattivo, in seguito

al rigetto delle loro domande, ha pertanto costituito una ingerenza nel diritto al pacifico godimento dei loro beni, intesi nel senso del loro valore patrimoniale. Tuttavia tale ingerenza era prevista dalla legge – secondo l'articolo 281 del codice civile - e perseguiva uno scopo legittimo, vale a dire assicurare la sopravvivenza economica di O.A. La Corte è dunque chiamata a verificare se la soluzione adottata dai tribunali greci ha realizzato un giusto equilibrio tra le esigenze dell'interesse generale e i diritti della signora Panteliou-Darne e della signora Blantzouka.

In primo luogo, la Corte ha osservato che, secondo l'indicazione riportata sulle buste paga delle ricorrenti, le stesse avevano diritto di lamentarsi con il loro datore di lavoro, qualora fossero state in disaccordo con il calcolo dei loro stipendi. Nonostante ciò, per più di cinque e dieci anni, rispettivamente, dopo la nascita dei figli, la signora Panteliou-Darne e la signora Blantzouka non avevano mai sollevato alcuna obiezione con il loro datore di lavoro circa il mancato pagamento degli assegni familiari, e pertanto O.A. aveva il diritto di presumere che esse avevano rinunciato a qualsiasi reclamo a tale riguardo. Inoltre, l'inazione delle ricorrenti non può essere giustificata dal fatto che la pratica di O.A. è stata considerata come legittima nel periodo in cui la legge 1984 era in vigore: la questione della sua costituzionalità era ancora pendente davanti alla Corte suprema quando i ricorrenti avevano portato il loro caso davanti ai tribunali greci e un gran numero di loro colleghi avevano già presentato ricorso nei confronti di O.A. diversi anni prima della decisione della Corte Suprema Speciale.

In secondo luogo, la Corte ha confermato il ragionamento seguito dai giudici greci nel senso che, al fine di preventivare i suoi impegni finanziari, O.A. aveva avuto un legittimo interesse a conoscere, in modo tempestivo, il numero dei suoi dipendenti per contestare il calcolo dei loro stipendi. Inoltre, nel caso di pagamento retroattivo delle somme dovute a titolo di assegni familiari a tutti i dipendenti, la compagnia aerea avrebbe dovuto pagare circa € 15.000.000. Una situazione del genere avrebbe avuto gravi conseguenze sulla redditività economica della compagnia aerea, tanto più che la stessa era già stata ammessa alla procedura di amministrazione controllata.

In considerazione di quanto precede, la Corte ritiene che i giudici greci abbiano realizzato un giusto equilibrio tra le esigenze del pubblico interesse e la necessità di proteggere i diritti dei ricorrenti al pacifico godimento delle loro spettanze.

Conclusione: non violazione

[Traduzione del comunicato stampa a cura degli stagisti presso il CED della Corte di Cassazione]

Art. 35 § 1 CEDU (Condizioni di ricevibilità – previo esaurimento delle vie di ricorso interne)

d) Raminski c. Svezia – Quinta sezione, decisione del 21 maggio 2013 (ric. n. 10404/10)

Omessa presentazione di una domanda di riparazione dinanzi ai tribunali nazionali o al cancelliere di giustizia per una violazione della Convenzione: *irricevibilità*

In fatto – Nel suo ricorso presentato dinanzi alla Corte europea il ricorrente lamenta, ai sensi dell'articolo 6 § 1 della Convenzione, l'iniustizia del procedimento intentato dinanzi ai tribunali amministrativi al fine di ottenere una rendita vitalizia. Il Governo convenuto sostiene che la richiesta è inammissibile in quanto egli ha omesso di presentare domanda di riparazione dinanzi ai tribunali nazionali o al Cancelliere di Giustizia, come consentito dalla normativa nazionale.

In diritto – Articolo 35 § 1: La Corte europea, nella sentenza *Eriksson c. Svezia* (n. 60437/08, 12 aprile 2012), ha ritenuto che, dalla pronuncia della sentenza della Corte Suprema del 3 dicembre 2009 (NJA 2009 N 70), è stata istituita in Svezia una via di ricorso efficace, in grado di garantire riparazione tramite un risarcimento per le dedotte violazioni della Convenzione. Non ravvede motivi per giungere ad una diversa conclusione nel caso di specie visto che l'articolo 6 della Convenzione è già stato oggetto di vari casi portati all'attenzione della Corte Suprema e il Cancelliere di Giustizia ha già trattato la questione specifica della mancanza di motivazione nelle sentenze. Il ricorso del ricorrente, secondo il quale l'unica riparazione adeguata sarebbe costituita da una riapertura della causa, è stato respinto in quanto, come risulta evidente dalla giurisprudenza della Corte europea, quest'ultima considera che il risarcimento costituisca una riparazione adeguata. Per quanto riguarda il rimedio, i ricorrenti possono scegliere quale intraprendere tra i due rimedi potenzialmente efficaci disponibili in Svezia - presentare un ricorso dinanzi al Cancelliere o citare lo Stato dinanzi ai tribunali ordinari.

Conclusione: irricevibilità

[Traduzione dal Bollettino n. 163 a cura degli esperti linguistici del Ministero della Giustizia]

3. Altre segnalazioni in breve

Art. 6 CEDU (Diritto ad un processo equo)

- a) *Twomey, Cameron e Guthrie c. Regno Unito* – Quarta sezione, decisione del 28 maggio 2013 (ricc. nn. 67318/09 e 22226/12)

Processo penale condotto da un giudice unico in ragione del rischio che la giuria fosse influenzabile: *irricevibilità*

Art. 8 CEDU (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) in combinato disposto con Art. 14 CEDU (Divieto di discriminazione)

- b) *Boeckel e Gessner c. Germania* – Quinta sezione, decisione del 7 maggio 2013 (ric. n. 8017/11)

Rifiuto di iscrivere una delle madri come genitore sull'atto di nascita del figlio nato dall'altra in costanza di patto civile registrato: *irricevibilità*

Art. 3 Protocollo n. 1 (Diritto a libere elezioni)

- c) *Shindler c. Regno Unito* – Quarta sezione, decisione del 7 maggio 2013 (ric. n. 19840/09)

Restrizioni del diritto di voto a cittadini non residenti: *non violazione*

Art. 35 § 1 (Condizioni di ricevibilità – mancato previo esaurimento delle vie di ricorso interne)

- d) *Hasan Uzun c. Turchia* – Seconda sezione, decisione del 30 aprile 2013 (ric. n. 10775/13)

Mancato previo esperimento del nuovo ricorso dinanzi alla Corte costituzionale: *irricevibilità*

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

a cura di *Ornella Porchia*

Il presente bollettino contiene soltanto una selezione delle pronunce rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nel mese di maggio. Il testo integrale di tutte le sentenze è reperibile attraverso la consultazione del sito ufficiale www.curia.eu.

1. Cooperazione giudiziaria penale (mandato d'arresto)

Corte di giustizia (Seconda sezione), 30 maggio 2013, causa C-168/13 PPU,

Jeremy F. c. Premier ministre

«Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articoli 27, paragrafo 4, e 28, paragrafo 3, lettera c) – Mandato d'arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri – Regola della specialità – Domanda di estensione del mandato d'arresto europeo che ha giustificato la consegna o la domanda di consegna successiva a un altro Stato membro – Decisione di assenso dell'autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione – Ricorso sospensivo – Ammissibilità»

Nella procedura segnalata la Corte è stata chiamata a interpretare, su rinvio del Conseil constitutionnel, la decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190, pag 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU L 81, pag. 24).

Nel caso di specie, la Crown court at Maidstone (Corte d'assise di Maidstone) il 25 settembre 2012 ha spiccato un mandato d'arresto europeo nei confronti del sig. Jeremy F., cittadino britannico, nell'ambito di azioni penali promosse nei suoi riguardi per fatti commessi nel Regno Unito qualificabili, nel diritto inglese, come sottrazione di minore (reato per il quale è prevista una pena massima di sette anni di reclusione).

Il sig. F., arrestato in Francia il 28 settembre 2012, ha espressamente dichiarato dinanzi alla Cour d'appel di Bordeaux che accettava la propria consegna alle autorità giudiziarie del Regno Unito senza tuttavia rinunciare al principio di specialità, in forza del quale chi sia oggetto di un mandato di arresto non può essere perseguito, giudicato o detenuto per reati commessi prima della sua consegna, diversi da quelli che hanno motivato quest'ultima.

Con sentenza del 4 ottobre 2012 la sezione istruttoria della Cour d'appel di Bordeaux ha disposto la sua consegna alle autorità giudiziarie britanniche per promuovere le azioni penali indicate nel mandato. Il sig. F. è stato consegnato il 10 ottobre 2012 e da allora è in detenzione nel Regno Unito.

Il 22 ottobre 2012 il Procuratore generale presso la Cour d'appel di Bordeaux ha ricevuto un'istanza dalle autorità giudiziarie del Regno Unito al fine di ottenere il consenso della sezione istruttoria dell'organo giurisdizionale francese a perseguire il sig. F. per fatti commessi nel Regno Unito prima della sua consegna ed idonei a configurare un reato diverso da quello che aveva motivato tale consegna. In seguito all'udienza del 18 dicembre 2012 la

sezione istruttoria della Cour d'appel di Bordeaux ha deciso, con sentenza del 15 gennaio 2013, di accordare il consenso alla domanda di estensione della consegna, in vista di nuove azioni penali contro il sig. F. per atti sessuali su minore di 16 anni, commessi nel corso del periodo compreso tra il 1° luglio e il 20 settembre 2012.

Avendo il sig. F. proposto impugnazione contro la sentenza del 15 gennaio 2013 dinanzi alla Cour de Cassation, quest'ultima ha sottoposto al Conseil constitutionnel una questione prioritaria di legittimità costituzionalità, vertente sul diritto francese. Il codice di procedura penale francese prevede infatti che dopo la consegna di una persona a un altro Stato membro in applicazione del mandato d'arresto europeo, la sezione istruttoria si pronuncia entro 30 giorni «con decisione non impugnabile», su una domanda di estensione degli effetti di tale mandato ad altri reati. Il Conseil constitutionnel era interpellato sulla questione se il codice di procedura penale francese, prevedendo che la sezione istruttoria statuisca «con decisione non impugnabile», non violi il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo e il principio di uguaglianza dinanzi alla giustizia. Tuttavia, se la decisione quadro dovesse essere interpretata nel senso che esclude, per un qualche motivo, la possibilità di un siffatto ricorso, ad esempio perché l'istituzione di un tale ricorso sarebbe incompatibile con i termini imperativi da essa previsti, il Conseil constitutionnel sarebbe tenuto a far prevalere il diritto dell'Unione e a non riconoscere l'eventuale diritto di ricorso derivante dai principi di valore costituzionale in Francia. In questo modo la decisione del Conseil constitutionnel francese sarebbe conforme alla giurisprudenza della Corte di cui alla sentenza Melloni (sentenza del 26 febbraio 2013, *Melloni*, C-399/11, segnalata nel *Bollettino di Marzo 2013*).

In tale contesto il Conseil constitutionnel solleva, per la prima volta, questione pregiudiziale davanti alla Corte di giustizia una. Su richiesta del giudice del rinvio, la Corte ha deciso di trattare la causa con procedimento d'urgenza, a causa dello stato di detenzione del sig. F.

Nella sua sentenza la Corte, in primo luogo, statuisce che la decisione quadro non disciplina la possibilità per gli Stati membri di prevedere un ricorso giurisdizionale sospensivo avverso le decisioni relative al mandato d'arresto europeo. Peraltro, l'assenza di regolamentazione non significa che la decisione quadro impedisca di prevedere un siffatto ricorso o imponga ai medesimi di istituirlo.

A tale riguardo, la Corte ricorda che la decisione quadro già di per sé prevede una procedura conforme alle **esigenze della Carta dirette a garantire il diritto a un ricorso effettivo e l'accesso a un tribunale imparziale**, indipendentemente dalle modalità di attuazione della decisione quadro scelte dagli Stati membri.

Pertanto, le decisioni relative all'esecuzione del mandato di arresto europeo devono essere oggetto di controlli sufficienti e tutta la procedura di consegna tra Stati membri si svolge sotto controllo giudiziario, nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi giuridici fondamentali – come sanciti dal diritto dell'Unione, riflessi nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Peraltro, la Corte rammenta che, anche nell'ambito del processo penale principale, che permane al di fuori della sfera del diritto dell'Unione, gli Stati membri restano soggetti all'obbligo di rispettare i diritti fondamentali sanciti dalla CEDU o dal loro diritto nazionale. Tale obbligo corrobora la fiducia reciproca tra detti Stati e il principio di mutuo riconoscimento sul quale si fonda il meccanismo del mandato d'arresto.

La Corte precisa, in secondo luogo, che, sebbene la decisione quadro non disciplini l'eventuale diritto a un ricorso sospensivo avverso le decisioni relative al mandato d'arresto europeo, taluni limiti devono essere tuttavia imposti al potere discrezionale di cui gli Stati membri dispongono a tale scopo.

Infatti, l'obiettivo di accelerare la cooperazione giudiziaria è presente in diversi aspetti della decisione quadro e, in particolare, nel trattamento dei termini per l'adozione delle decisioni relative al mandato d'arresto.

Alla luce dell'importanza di tali termini, una decisione definitiva sull'esecuzione del mandato deve intervenire, in linea di principio, entro i 10 giorni successivi al consenso del ricercato alla consegna, o, negli altri casi, entro 60 giorni dall'arresto di quest'ultimo. Soltanto in casi specifici tali termini possono essere prorogati di 30 giorni supplementari e soltanto in circostanze eccezionali i termini possono essere superati.

La Corte precisa inoltre che la decisione di estensione del mandato o di una consegna successiva deve intervenire, in linea di principio, **entro 30 giorni dalla ricezione della domanda conformemente alla decisione quadro**. Tuttavia, qualora avverso tale decisione la normativa nazionale preveda un eventuale ricorso sospensivo, **detto ricorso deve essere esperito nel rispetto dei termini sopra menzionati, previsti per l'adozione di una decisione definitiva sull'esecuzione del mandato**.

2. Politica estera e di sicurezza comune

**Corte di giustizia (Grande sezione), 28 maggio 2013, causa C-239/12 P,
*Abdulbasit Abdulrahim c. Consiglio e Commissione europea,***

«Impugnazione – Politica estera e di sicurezza comune (PESC) – Misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani – Regolamento (CE) n. 881/2002 – Ricorso di annullamento – Cancellazione dell’interessato dall’elenco delle persone e delle entità in questione – Interesse ad agire»

Nella procedura segnalata la Corte è stata investita del ricorso proposto dal sig. Abdulrahim, per l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 28 febbraio 2012, (*Abdulrahim c. Consiglio e Commissione*, T-127/09), con la quale tale giudice ha dichiarato, in particolare, che non vi era più luogo a statuire sul ricorso di annullamento proposto dal predetto avverso il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (GU L 139, pag. 9), come modificato dal regolamento (CE) n. 1330/2008 della Commissione, del 22 dicembre 2008 (GU L 345, pag. 60), oppure avverso il regolamento n. 1330/2008.

Nella specie, il 21 ottobre 2008 il nome del sig. Abdulrahim è stato aggiunto all’elenco stilato dal Comitato per le sanzioni, istituito con la risoluzione 1267 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla situazione in Afghanistan, per aver partecipato ad attività di raccolta fondi per conto del Gruppo combattente islamico libico (Libian Islamic Fighting Group, «LIFG») e aver ricoperto alte cariche al suo interno. Il sig. Abdulrahim è stato quindi aggiunto all’elenco stilato secondo la normativa dell’Unione europea adottata nei confronti delle persone e delle entità i cui capitali devono essere congelati in base al regolamento che impone specifiche misure restrittive nei confronti delle persone associate a Osama bin Laden (l’«elenco controverso»).

Nel 2009 il sig. Abdulrahim ha adito il Tribunale dell’Unione europea al fine di ottenere l’annullamento della normativa europea che lo riguardava. Egli ha sostenuto che il Consiglio e la Commissione non avessero spiegato le ragioni della sua iscrizione, e che egli non fosse stato informato degli elementi assunti a suo carico né ascoltato a tale riguardo. A suo avviso, il congelamento dei capitali, che arrecava pregiudizio al suo diritto di proprietà e alla sua vita

privata, era una misura sproporzionata. Infine, egli ha sostenuto di non essere mai stato legato a Osama bin Laden, né alla rete Al-Qaeda o ai Talibani.

Mentre la causa era al vaglio del Tribunale, il nome del sig. Abdulrahim è stato dapprima cancellato dall'elenco del Comitato per le sanzioni e successivamente espunto dall'elenco controverso con regolamento n. 36/2011 della Commissione, del 18 gennaio 2011, recante centoquarantatreesima modifica del regolamento n. 881/2002 (GU L 14, pag. 11). Ritenendo che la domanda di annullamento della sua iscrizione sulla lista impugnata fosse diventata quindi priva di oggetto, il Tribunale ha dichiarato con ordinanza che non vi era più luogo a statuire, e ciò nonostante l'opposizione del sig. Abdulrahim.

A sostegno dell'impugnazione da lui proposta contro l'ordinanza dinanzi alla Corte di giustizia, il sig. Abdulrahim sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, ritenendo che egli non avesse più interesse ad agire in quanto l'annullamento del regolamento in base al quale era stato iscritto nell'elenco controverso non poteva procurargli alcun beneficio.

Egli invoca in particolare il suo interesse manifesto a che intervenga una pronuncia giurisdizionale che annulli l'atto che lo designa quale persona legata ad un'organizzazione terroristica.

In concreto, il suo ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale mirava a porre fine alla violazione continua della sua vita privata e familiare, a riabilitare la sua reputazione, ad eliminare gli ostacoli all'assunzione di impieghi e agli spostamenti, nonché a rimuovere le conseguenze della sua iscrizione nell'elenco controverso per lui stesso e per la sua famiglia. Nella sua sentenza, la Corte ricorda innanzitutto la giurisprudenza con la quale ha riconosciuto che l'interesse ad agire di un ricorrente non viene necessariamente meno a motivo del fatto che l'atto impugnato abbia cessato di produrre effetti in corso di causa. Al contrario, la persona interessata da tale atto conserva un interesse ad ottenerne l'annullamento, o per ottenere il ripristino della propria situazione (sentenza del 6 marzo 1979, *Simmenthal c. Commissione*, 92/78, Racc. pag. 777, punto 32), o per indurre l'autore dell'atto impugnato ad apportare, in futuro, le modifiche appropriate e evitare così il rischio di ripetizione dell'illegittimità (sentenze *Simmenthal c. Commissione*, cit., punto 32; del 24 giugno 1986, *AKZO Chemie e AKZO Chemie UK c. Commissione*, 53/85, Racc. pag. 1965, punto 21, nonché del 7 giugno 2007, *Wunenburger c. Commissione*, C-362/05 P, Racc. pag. I-4333, punto 50), o infine per proporre un eventuale ricorso per responsabilità (sentenza del 5 marzo 1980, *Könecke Fleischwarenfabrik c. Commissione*, 76/79, Racc. pag. 665, punto 9).

La Corte conferma poi la distinzione operata dal Tribunale tra l'abrogazione di un atto (che non implica il riconoscimento retroattivo della sua illegittimità) e una sentenza di annullamento (in forza della quale l'atto annullato viene rimosso retroattivamente dall'ordinamento giuridico e si considera come mai esistito). Al riguardo, la Corte rileva che erroneamente il Tribunale ha concluso che tale differenza non era idonea a giustificare un interesse del sig. Abdulrahim ad ottenere l'annullamento del regolamento che lo riguardava.

Infatti, la Corte sottolinea che le misure restrittive hanno conseguenze negative concrete sui diritti e sulle libertà delle persone interessate: **il congelamento dei capitali sconvolge la loro vita professionale e familiare** (v., in particolare, sentenza del 29 aprile 2010, *Mea.*, C-340/08, Racc. pag. I-3913) e **ostacola la loro libertà di concludere atti giuridici** (v., in particolare, sentenza dell'11 ottobre 2007, *Möllendorf e Möllendorf-Niehuus*, C-117/06, Racc. pag. I-8361). Inoltre esse comportano la riprovazione e la diffidenza della società.

La Corte conclude che, nonostante la cancellazione del suo nome dall'elenco, **persiste l'interesse del sig. Abdulrahim ad ottenere dal giudice dell'Unione il riconoscimento che egli non avrebbe mai dovuto esservi iscritto**. Alla luce dell'ampiezza del pregiudizio alla sua reputazione, il sig. Abdulrahim dispone di un interesse ad agire per chiedere l'annullamento del regolamento n. 1330/2008 nella parte che lo riguarda e per ottenere, nel caso in cui il suo ricorso fosse accolto, la sua riabilitazione e, in tal modo, una certa forma di riparazione del suo danno morale.

Di conseguenza, la Corte dichiara che il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando che il ricorrente non aveva più interesse ad agire. Dal momento che il Tribunale non ha esaminato il merito della controversia, la Corte ritiene che quest'ultima non sia matura per la decisione e rinvia la causa dinanzi al Tribunale.

3. Cittadinanza dell'Unione

Corte di giustizia (Seconda sezione), 8 maggio 2013, causa C-87/12, *Kreshnik Ymeraga e a.*

«Cittadinanza dell'Unione – Articolo 20 TFUE – Diritto di soggiorno dei cittadini di paesi terzi familiari di un cittadino dell'Unione che non ha esercitato il suo diritto alla libera circolazione – Diritti fondamentali»

Nella procedura segnalata la Corte è stata chiamata a interpretare l'articolo 20 TFUE. La domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia che contrappone il sig. Kreshnik Ymeraga, nonché il sig. Kasim Ymeraga e la sig.ra Afijete Ymeraga-Tafarshiku (i «coniugi Ymeraga») e i sigg. Kushtrim e Labinot Ymeraga, rispettivamente i genitori e i due fratelli del primo, al ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration (Ministro del Lavoro, dell'Occupazione e dell'Immigrazione: il «Ministro») in merito alla decisione di quest'ultimo che nega ai coniugi Ymeraga e ai sigg. Kushtrim e Labinot Ymeraga un diritto di soggiorno in Lussemburgo e intima loro di lasciare il territorio lussemburghese.

In risposta al quesito concernente la portata dell'art. 20 TFUE, la Corte preliminarmente osserva che le disposizioni del Trattato riguardanti la cittadinanza dell'Unione non conferiscono alcun diritto autonomo ai cittadini di paesi terzi (sentenza dell'8 novembre 2012, *Iida*, C-40/11, punto 66). Gli eventuali diritti conferiti ai cittadini di paesi terzi dalle disposizioni del Trattato riguardanti la cittadinanza dell'Unione **non sono diritti originari dei suddetti cittadini, bensì diritti derivati dall'esercizio della libertà di circolazione da parte di un cittadino dell'Unione**. La finalità e la *ratio* di tali diritti derivati si basano sulla constatazione che negarne il riconoscimento può pregiudicare la libertà di circolazione del cittadino dell'Unione, dissuadendolo dall'esercitare i suoi diritti di ingresso e soggiorno nello Stato membro ospitante (sentenza *Iida*, cit., punti 67 e 68).

A tal riguardo, la Corte ribadisce che esistono situazioni molto particolari in cui, malgrado la circostanza che il diritto derivato relativo al diritto di soggiorno dei cittadini di paesi terzi non sia applicabile e che il cittadino dell'Unione interessato non si sia avvalso della sua libertà di circolazione, un diritto di soggiorno non può, in via eccezionale, **essere negato a un cittadino di un paese terzo, familiare del suddetto cittadino, pena pregiudicare l'effetto utile della cittadinanza dell'Unione di cui gode quest'ultimo, se, in conseguenza di siffatto diniego, tale cittadino viene di fatto costretto a lasciare il territorio dell'Unione nel suo insieme, privandolo quindi del godimento effettivo del nucleo**

essenziale dei diritti conferiti dallo status suddetto (v. sentenze del 15 novembre 2011, *Dereci e a.*, C-256/11, punti 64, 66 e 67, nonché *Iida*, punto 71).

L'elemento che caratterizza le suesposte situazioni è che, sebbene siano disciplinate da normative che rientrano a priori nella competenza degli Stati membri, vale a dire le normative sul diritto di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi al di fuori del campo di applicazione delle disposizioni del diritto derivato che, in presenza di determinate condizioni, prevedono il conferimento di un siffatto diritto, **esse hanno tuttavia un rapporto intrinseco con la libertà di circolazione di un cittadino dell'Unione**, che osta a che tale diritto di ingresso e di soggiorno sia negato ai suddetti cittadini nello Stato membro in cui risiede il cittadino di cui trattasi, al fine di non pregiudicare tale libertà (v., in tal senso, sentenza *Iida*, cit., punto 72).

La Corte rammenta inoltre, a tal riguardo, che la mera circostanza che possa apparire auspicabile a un cittadino di uno Stato membro, per ragioni economiche o per mantenere l'unità familiare nel territorio dell'Unione, che i suoi familiari, che non possiedono la cittadinanza di uno Stato membro, possano soggiornare con lui nel territorio dell'Unione **non è di per sé sufficiente per far ritenere che il cittadino dell'Unione sarebbe costretto ad abbandonare il territorio dell'Unione qualora un tale diritto non gli fosse concesso** (sentenza *Dereci e a.*, cit., punto 68).

Riferendosi al procedimento principale, la Corte quindi osserva che l'unico elemento che, secondo il giudice del rinvio, giustificherebbe la concessione di un diritto di soggiorno ai familiari del cittadino interessato è la volontà del sig. Kreshnik Ymeraga che venga effettuato, nello Stato membro di residenza di cui ha la cittadinanza, il ricongiungimento con i suddetti familiari, **il che è insufficiente per considerare che il diniego di un simile diritto di soggiorno potrà produrre l'effetto di privare il sig. Kreshnik Ymeraga del godimento effettivo del nucleo essenziale dei diritti conferiti dallo status di cittadino dell'Unione**.

Per quanto attiene ai diritti fondamentali rilevati dal giudice del rinvio, la Corte ricorda che le disposizioni della Carta si rivolgono, ai sensi del suo articolo 51, paragrafo 1, agli Stati membri esclusivamente in sede di attuazione del diritto dell'Unione. In virtù del paragrafo 2 del medesimo articolo, la Carta non estende l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione al di là delle competenze dell'Unione, né introduce competenze nuove o compiti nuovi per l'Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti nei Trattati. Pertanto, la Corte è chiamata a interpretare, alla luce della Carta, il diritto dell'Unione nei limiti delle competenze riconosciute a quest'ultima (v. citate sentenze *Dereci e a.*, punto 71, e *Iida*, punto 78). Per determinare se il diniego, da parte delle autorità lussemburghesi, di concedere ai familiari del

sig. Kreshnik Ymeraga un diritto di soggiorno quali familiari di un cittadino dell'Unione rientri nell'attuazione del diritto dell'Unione ai sensi dell'articolo 51 della Carta, la Corte verifica, tra le altre cose, se la normativa nazionale di cui trattasi abbia lo scopo di attuare una disposizione del diritto dell'Unione, quale sia il suo carattere e se essa persegua obiettivi diversi da quelli contemplati dal diritto dell'Unione, anche se è in grado di incidere indirettamente su quest'ultimo, nonché se esista una specifica disciplina del diritto dell'Unione in materia o che vi possa incidere (v. sentenze del 18 dicembre 1997, *Annibaldi*, C-309/96, Racc. pag. I-7493, punti da 21 a 23, nonché *Iida*, cit., punto 79).

Sebbene la legge relativa alla libera circolazione miri senz'altro a dare attuazione al diritto dell'Unione, resta nondimeno il fatto che la situazione dei ricorrenti nel procedimento principale non è disciplinata dal diritto dell'Unione, poiché il sig. Kreshnik Ymeraga non può essere considerato beneficiario né della direttiva 2004/38 (del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, GU L 158, pag. 77 e – rettifiche – GU L 229, pag. 35, e GU 2005, L 197, pag. 34) né, per quanto concerne le domande oggetto del procedimento principale, della direttiva 2003/86 (del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, GU L 251, pag. 12), e il diniego di concedere un diritto di soggiorno ai suoi familiari non produrrebbe l'effetto di privare il sig. Kreshnik Ymeraga del godimento effettivo del nucleo essenziale dei diritti conferiti dallo status di cittadino dell'Unione.

Pertanto, secondo la Corte, **il diniego delle autorità lussemburghesi di concedere ai familiari del sig. Kreshnik Ymeraga un diritto di soggiorno quali familiari di un cittadino dell'Unione non rientra nell'attuazione del diritto dell'Unione ai sensi dell'articolo 51 della Carta, sicché la conformità di tale diniego ai diritti fondamentali non può essere esaminata alla luce dei diritti istituiti da quest'ultima.**

Una siffatta constatazione non pregiudica la questione **se, in base ad un esame effettuato alla luce delle disposizioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, di cui tutti gli Stati membri sono parti contraenti, un diritto di soggiorno possa essere negato ai cittadini di paesi terzi interessati nell'ambito del procedimento principale.**

In conclusione, la Corte dichiara che l'articolo 20 TFUE deve essere interpretato nel senso che **esso non osta a che uno Stato membro neghi ad un cittadino di un paese terzo il soggiorno nel suo territorio allorquando tale cittadino voglia risiedere con un suo familiare cittadino dell'Unione europea, che dimora in tale Stato membro di cui possiede la**

cittadinanza e che non ha mai esercitato il suo diritto alla libera circolazione in quanto cittadino dell'Unione, purché un siffatto diniego non comporti per il cittadino dell'Unione interessato la **privazione del godimento effettivo del nucleo essenziale dei diritti conferiti** dallo *status* di cittadino dell'Unione.

4. Visti (asilo)

Corte di giustizia (Terza sezione), 30 maggio 2013, causa C-534/11, Mehmet Arslan

«Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Direttiva 2008/115/CE – Norme e procedure comuni in materia di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Applicabilità ai richiedenti asilo – Possibilità di mantenere in trattenimento un cittadino di un paese terzo dopo la presentazione di una domanda d'asilo»

Nella procedura segnalata la Corte è stata chiamata a interpretare l'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348, pag. 98), in combinato disposto con il considerando 9 della medesima direttiva.

La domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra il sig. M. Arslan, cittadino turco fermato e trattenuto nella Repubblica ceca ai fini del suo allontanamento amministrativo, che, nel corso del suo trattenimento, ha presentato una domanda di protezione internazionale in applicazione della normativa nazionale in materia d'asilo, e la Policie ČR, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor cizinecké policie (polizia della Repubblica ceca, direzione regionale della Regione di Ústí, dipartimento di «polizia degli stranieri») in merito alla decisione di quest'ultima, datata 25 marzo 2011, di prolungare il trattenimento iniziale di 60 giorni per un periodo supplementare di 120 giorni.

Il sig. Arslan, cittadino turco, è stato fermato dalla polizia ceca per soggiorno illegale e trattenuto. Il giorno successivo le autorità ceche hanno adottato una decisione di allontanamento nei suoi confronti. Con una seconda decisione adottata qualche giorno dopo, hanno portato la durata del suo trattenimento a 60 giorni, presumendo che il sig. Arslan avrebbe tentato di eludere l'allontanamento. Nella seconda decisione si esprimeva, in particolare, che l'interessato era entrato clandestinamente nello Spazio Schengen eludendo i controlli alle frontiere e aveva poi soggiornato in Austria e nella Repubblica ceca senza

documenti di viaggio né visto. Inoltre, era già stato fermato nel 2009 in territorio greco, risultando in possesso di un passaporto falso e in seguito era stato rimpatriato nel paese d'origine ed era stato inserito nel sistema di informazioni di Schengen come persona alla quale era vietato l'ingresso negli Stati dello Spazio Schengen dal 26 gennaio 2010 al 26 gennaio 2013. Il giorno dell'adozione di tale decisione il sig. Arslan ha presentato una domanda d'asilo. Durante il periodo di esame di tale domanda il trattenimento è stato prolungato per 120 giorni.

Il sig. Arslan ha allora contestato dinanzi ai giudici cechi la legittimità di quest'ultima decisione di proroga del suo trattenimento. Nel frattempo, è stato posto termine al suo trattenimento, in quanto era trascorso il periodo di durata massima di sei mesi, e la sua domanda d'asilo è stata peraltro respinta.

Il Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa), investito della controversia, ha chiesto alla Corte se possa essere legalmente mantenuto il trattenimento di un richiedente asilo al fine del suo allontanamento dal territorio dell'Unione per soggiorno irregolare.

Nella sentenza segnalata la Corte constata, anzitutto, che un richiedente asilo ha il diritto di restare nel territorio dello Stato membro competente per l'esame della sua domanda, quanto meno fino a che quest'ultima sia stata respinta in primo grado. Di conseguenza, durante tale periodo il suo soggiorno non può essere considerato irregolare in tale Stato. La Corte precisa che gli Stati membri possono anche ampliare tale diritto permettendo ai richiedenti asilo di restare nel loro territorio fino a che sulla loro domanda non sia stata adottata una decisione definitiva.

In risposta alla prima questione, la Corte interpreta l'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2008/115, in combinato disposto con il considerando 9 di quest'ultima, nel senso che **tale direttiva non è applicabile al cittadino di un paese terzo che ha presentato una domanda di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2005/85, e ciò durante il periodo che intercorre tra la presentazione di tale domanda e l'adozione della decisione dell'autorità di primo grado che si pronuncia su tale domanda o, eventualmente, fino all'esito del ricorso che sia stato proposto avverso tale decisione.**

La Corte sottolinea, inoltre, che spetta attualmente agli Stati membri stabilire, nel pieno rispetto dei loro obblighi derivanti tanto dal diritto internazionale quanto dal diritto dell'Unione, le ragioni per le quali può essere disposto o mantenuto il trattenimento di un richiedente asilo. La Corte rileva che, nella fattispecie, il trattenimento del sig. Arslan è stato disposto per il motivo che il suo comportamento suscitava il timore che egli potesse darsi alla fuga e che la domanda appariva essere stata presentata al solo scopo di ritardare, se non di

rendere impossibile, l'esecuzione della decisione di rimpatrio adottata nei suoi confronti. Orbene, circostanze del genere possono effettivamente giustificare che sia **mantenuto il suo trattenimento anche dopo la presentazione della richiesta d'asilo. Tale situazione, infatti, è il risultato non della proposizione della domanda d'asilo, ma delle circostanze che caratterizzano il comportamento individuale di tale richiedente prima e all'atto della presentazione di detta domanda.** Questo trattenimento è necessario inoltre per evitare che l'interessato si sottragga definitivamente al proprio allontanamento dal territorio dell'Unione e, quindi, per garantire l'effetto utile delle norme in materia di rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare.

La Corte precisa, infine, che il solo fatto che un richiedente asilo, al momento della proposizione della sua domanda, sia oggetto di un provvedimento di allontanamento e che sia stato disposto il suo trattenimento non permette di presumere, **senza una valutazione caso per caso di tutte le circostanze pertinenti, che egli abbia presentato la propria domanda al solo scopo di ritardare o compromettere l'esecuzione della decisione di rimpatrio.** L'eventuale natura abusiva della presentazione della domanda deve essere quindi esaminata caso per caso. Le autorità nazionali devono valutare altresì se sia oggettivamente necessario e proporzionato mantenere il trattenimento del richiedente asilo.

5. Tutela dei dati personali (doppia infrazione)

Corte di giustizia (Quarta sezione), 30 maggio 2013, causa C-270/11, Commissione c. Regno di Svezia.

«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2006/24/CE – Conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica – Sentenza della Corte che accerta un inadempimento – Mancata esecuzione – Articolo 260 TFUE – Sanzioni pecuniarie – Imposizione di una somma forfettaria»

Nella procedura segnalata la Corte è stata investita del ricorso proposto, ai sensi dell'art. 260 TFUE, nei riguardi della Svezia per non aver eseguito la sentenza del 4 febbraio 2010, (*Commissione c. Svezia*, C-185/09). Nella specie, nel 2009 la Commissione ha presentato alla Corte di giustizia un primo ricorso per inadempimento nei confronti della Svezia per mancata trasposizione entro il termine impartito della Direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di

reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE (GU L 105, pag. 54). Con la prima sentenza pronunciata nel 2010, la Corte ha dichiarato che la Svezia aveva oltrepassato il termine per l'adozione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, venendo così meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della medesima.

Nel 2011, dopo aver rilevato che la Svezia non aveva ancora eseguito la sentenza del 2010, la Commissione ha proposto il secondo ricorso per inadempimento. Ha chiesto alla Corte di condannare la Svezia a pagare una penalità di EUR 40 947,20, per ogni giorno di ritardo a decorrere dal giorno di pronuncia della sentenza emananda nella presente causa e fino al giorno dell'esecuzione della prima sentenza del 2010, nonché di una somma forfettaria di EUR 9 597,00, per ogni giorno di ritardo per il periodo compreso tra la prima sentenza e la sentenza emananda ovvero, qualora fosse intervenuta prima, l'eventuale adozione dei provvedimenti di esecuzione.

Il 21 marzo 2012 il Parlamento svedese ha adottato i provvedimenti di trasposizione della direttiva nell'ordinamento svedese in modo da garantire la piena esecuzione della sentenza del 2010. L'entrata in vigore di tali provvedimenti è stata fissata al 1° maggio 2012. Di conseguenza, la Commissione ha rinunciato alla fissazione di una penalità. Essa ha insistito, tuttavia, sulla domanda di pagamento di una somma forfettaria.

Nella sentenza segnalata, la Corte rileva, anzitutto, che la Svezia non aveva adottato tutti i provvedimenti necessari per garantire l'esecuzione della prima sentenza del 2010 entro il termine di due mesi (ovvero entro il 28 agosto 2010) decorrente dalla ricezione della lettera di diffida inviatale dalla Commissione. La Svezia è quindi venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del diritto dell'Unione. Di conseguenza, la Corte ritiene che la Svezia debba essere condannata al pagamento di una somma forfettaria.

Inoltre, per quanto riguarda il principio dell'imposizione di una somma forfettaria, **essa ricorda che tale principio si fonda, sostanzialmente, sulla valutazione delle conseguenze della mancata esecuzione degli obblighi dello Stato membro interessato sugli interessi privati e pubblici, in particolare qualora l'inadempimento sia persistito per un lungo periodo successivamente alla sentenza che l'aveva inizialmente accertato.**

Orbene, alla luce dell'oggetto della direttiva – che mira a garantire la disponibilità dei dati relativi alle comunicazioni elettroniche a fini di indagine, accertamento e perseguimento di reati gravi – la mancata esecuzione della sentenza del 2010 è tale da poter ledere gli interessi privati e pubblici in rilievo. Peraltro, dal momento che l'inadempimento contestato

alla Svezia è perdurato per oltre due anni dalla data della pronuncia della sentenza, esso si è dunque protratto per un periodo significativo successivamente a tale data.

Infine, per quanto riguarda il calcolo dell'importo della somma forfettaria, la Corte tiene conto di elementi quali la gravità dell'infrazione e la sua persistenza.

Quanto alla **gravità dell'infrazione**, la Corte rileva che l'inadempimento all'obbligo di trasporre la direttiva rischia di ostacolare il buon funzionamento del mercato interno. Ciononostante, da una relazione della Commissione del 2011 risulta che la direttiva non ha pienamente conseguito il suo obiettivo di creare condizioni di concorrenza omogenee per gli operatori nell'Unione europea. **Di conseguenza, la Commissione era tenuta a dimostrare l'asserito pregiudizio alle condizioni di concorrenza nel mercato interno dei servizi di telecomunicazione, cosa che invece non ha fatto.**

La Corte tiene conto altresì, quale circostanza attenuante, del fatto che **la Svezia, in passato, non ha mai mancato di eseguire una sentenza dichiarativa di un inadempimento** pronunciata ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Per contro, la Corte respinge, da un lato, le giustificazioni invocate dalla Svezia, secondo cui il ritardo nell'esecuzione della sentenza del 2010 sarebbe dovuto a difficoltà interne straordinarie, legate alle particolarità dell'iter legislativo, all'acceso dibattito politico sulla trasposizione della direttiva e ai problemi riscontrati nelle difficili scelte che hanno implicato la ponderazione della tutela della vita privata con la necessità di lottare efficacemente contro la criminalità. Infatti, **uno Stato membro non può eccepire difficoltà interne (disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico) per giustificare l'inosservanza degli obblighi risultanti dal diritto dell'Unione.** Dall'altro, la Corte respinge l'argomento secondo cui l'inadempimento riguarderebbe unicamente **l'omessa parziale attuazione della direttiva.** Infatti, la direttiva consentiva agli Stati membri di differire l'applicazione dell'obbligo di conservazione dei dati di comunicazione fino al 15 marzo 2009, ma non la sua trasposizione, che doveva essere effettuata prima del 15 settembre 2007.

Per quanto riguarda la persistenza dell'inadempimento, la Corte sottolinea che quest'ultimo è perdurato per quasi 27 mesi dalla data della pronuncia della prima sentenza del 2010, ovvero fino alla data della trasposizione della direttiva (1° maggio 2012), ossia per un periodo di tempo significativo.

Alla luce di tali elementi, la Corte condanna la Svezia a versare una somma forfettaria di 3 milioni di euro.

6. Libertà fondamentali/Aiuti di Stato

Corte di giustizia (Prima sezione), 8 maggio 2013, cause riunite C-197/11 e C-203/11, *Eric Libert, Christian Van Eycken, Max Bleeckx, Syndicat national des propriétaires et copropriétaires ASBL, Olivier de Clippele c. Gouvernement flamand.*

«Libertà fondamentali – Restrizione – Giustificazione – Aiuti di Stato – Nozione di “appalto pubblico di lavori” – Terreni e costruzioni siti in determinati comuni – Normativa regionale che subordina il loro trasferimento all’esistenza di un “legame sufficiente” del potenziale acquirente o locatario con il comune bersaglio – Onere sociale imposto ai committenti e ai lottizzanti – Incentivi fiscali e meccanismi di sovvenzionamento»

Nella procedura segnalata la Corte è stata chiamata a interpretare gli articoli 21 TFUE, 45 TFUE, 49 TFUE, 56 TFUE e 63 TFUE nonché gli articoli 22 e 24 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77, e – rettifiche – GU L 229, pag. 35, nonché GU 2005, L 197, pag. 34).

Le domande sono state presentate nell’ambito di procedimenti pendenti tra, rispettivamente, i sigg. Libert, Van Eycken, Bleeckx, il Syndicat national des propriétaires et copropriétaires ASBL ed il sig. de Clippele nonché la All Projects & Developments NV e 35 altre società, da un lato, ed il Vlaamse Regering (governo fiammingo), dall’altro, a proposito di disposizioni che subordinano la cessione di immobili situati in taluni comuni designati dal governo fiammingo (i «comuni bersaglio») ad una «condizione specifica», secondo la quale tali beni possono essere «ceduti», vale a dire venduti, concessi in locazione per più di nove anni o sottoposti ad un diritto di enfiteusi o di superficie solo a persone che, secondo il parere di una commissione di valutazione provinciale, presentano un «legame sufficiente» con detti comuni.

Inoltre, nella causa C-203/11, la Cour constitutionnelle chiede alla Corte se gli articoli 49 TFUE, 56 TFUE, 63 TFUE, 107 TFUE e 108 TFUE nonché le disposizioni delle direttive 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376, pag. 36), e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione

degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114), nella sua versione derivante dal regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009 (GU L 188, pag. 14: la «direttiva 2004/18»), ostino a disposizioni che impongono, in determinati casi, un «onere sociale» ai lottizzanti ed ai committenti, come, in sostanza, la destinazione di una parte del loro progetto di costruzione alla realizzazione di alloggi popolari ovvero il versamento di un contributo, il che consente a tali operatori di beneficiare, come controprestazione, di diversi incentivi fiscali e di meccanismi di sovvenzionamento.

Nella specie, in Belgio, un decreto della Regione fiamminga del 27 marzo 2009, relativo alla politica fondiaria e immobiliare, vincola il trasferimento degli immobili in taluni comuni fiamminghi alla condizione dell'esistenza di un legame sufficiente del candidato acquirente o locatario con il comune di cui trattasi. Lo stesso decreto impone del pari ai lottizzanti e ai committenti l'obbligo di realizzare un'offerta di alloggi sociali, prevedendo al contempo incentivi fiscali e meccanismi di sovvenzione.

Per quanto riguarda, in particolare, la condizione dell'esistenza di un legame sufficiente con il comune bersaglio, il citato decreto prevede tre criteri alternativi affinché tale condizione sia soddisfatta. Il primo criterio consiste nel requisito della dimora della persona cui dovrebbe essere trasferito l'immobile nel comune bersaglio per almeno sei anni prima della cessione. Ai sensi del secondo criterio, il candidato acquirente o locatario dovrebbe, alla data del trasferimento, esercitare un'attività nel comune interessato. Il terzo criterio prevede un legame professionale, familiare, sociale o economico del candidato acquirente o locatario con il comune di cui trattasi a motivo di una circostanza significativa e duratura. Spetta alla commissione provinciale di valutazione verificare se il candidato acquirente o locatario del bene immobile soddisfi almeno uno dei summenzionati criteri.

La Corte costituzionale belga, investita di varie domande di annullamento del decreto, si interroga sulla compatibilità dello stesso con il diritto dell'Unione, in particolare con le libertà fondamentali, le norme sugli aiuti di Stato e quelle sugli appalti pubblici.

Nella sentenza segnalata, la Corte constata che il decreto fiammingo prevede un procedimento di previa autorizzazione diretto a verificare l'esistenza di un «legame sufficiente» tra il potenziale acquirente o locatario di un immobile ed il comune in questione. Introdurre un procedimento siffatto equivale, in realtà, a vietare a talune persone l'acquisto o la locazione per oltre nove anni di terreni e dei fabbricati ivi costruiti. Pertanto, la Corte ritiene che tali disposizioni costituiscano restrizioni alle libertà fondamentali, la cui giustificazione deve essere dimostrata.

A tale riguardo, il governo fiammingo ha sostenuto che la condizione del «legame sufficiente» è giustificata segnatamente dall'obiettivo di soddisfare le esigenze immobiliari della popolazione indigena meno abbiente nei comuni bersaglio. **Ammettendo che un siffatto obiettivo possa rappresentare un motivo imperativo di interesse generale, tale da giustificare restrizioni come quelle istituite dal decreto, la Corte rileva tuttavia che nessuno dei detti criteri ha un rapporto diretto con gli aspetti socioeconomici corrispondenti all'obiettivo di tutelare esclusivamente la popolazione indigena meno abbiente sul mercato immobiliare. Infatti, tali criteri possono essere soddisfatti non solo dalla popolazione meno abbiente, ma anche da altre persone, che dispongono di mezzi sufficienti e che, di conseguenza, non hanno alcun bisogno specifico di protezione sociale sul mercato suddetto.** Inoltre, per conseguire l'obiettivo dichiarato, si potrebbe immaginare di prevedere altre misure, come un regime di sovvenzioni specificamente concepite a favore dei meno abbienti. Di conseguenza, tali misure eccedono quanto necessario per la realizzazione dell'obiettivo perseguito.

La Corte considera poi che gli operatori economici, come i lottizzanti ed i committenti, ai quali, quando è accordato un permesso di costruire o di lottizzare, viene imposto un «onere sociale», non sono in grado di utilizzare liberamente i terreni acquistati. Pertanto, una misura siffatta può dissuadere i residenti di uno Stato membro dal fare investimenti immobiliari in altri Stati membri e, quindi, costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali. Tuttavia, la Corte rileva che una siffatta restrizione, nei limiti in cui è intesa a garantire una sufficiente offerta di alloggi a persone aventi un reddito modesto o ad altre categorie svantaggiate della popolazione locale, può essere giustificata, in quanto motivo imperativo di interesse generale, da esigenze connesse alla politica di edilizia popolare di uno Stato membro. **Spetta al giudice nazionale valutare se un obbligo siffatto soddisfi il criterio di proporzionalità, vale a dire se esso sia necessario ed appropriato alla realizzazione dell'obiettivo perseguito.**

La Corte osserva anche che gli incentivi fiscali ed i meccanismi di sovvenzionamento previsti nel decreto sono tali da essere qualificati come aiuti di Stato. A questo proposito la Corte rammenta che una misura nazionale, mediante la quale le pubbliche autorità accordano a determinate imprese un'esenzione fiscale che, pur non implicando un trasferimento di risorse statali, collochi i beneficiari in una situazione finanziaria più favorevole di quella degli altri contribuenti costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE (v. sentenza del 15 giugno 2006, *Air Liquide*

Industries Belgium, C-393/04 e C-41/05, Racc. pag. I-5293, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).

Ricorda, tuttavia, che, conformemente al considerando 8 ed all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 [CE] e 88 [CE] agli aiuti d'importanza minore («de minimis») (GU L 379, pag. 5), gli aiuti che non superano, nell'arco di tre anni, la soglia di EUR 200 000 non incidono sugli scambi tra Stati membri e non falsano né minacciano di falsare la concorrenza. Siffatte misure sono escluse dalla nozione di aiuti di Stato e non sono quindi soggette all'obbligo di notifica previsto dall'articolo 108, paragrafo 3, TFUE. **La Corte quindi affida al giudice del rinvio il compito di valutare in punto di fatto, alla luce degli elementi interpretativi precedenti e sulla base di tutte le circostanze rilevanti del caso, se gli scambi tra gli Stati membri possano essere influenzati dalle misure stabilite dal decreto fiammingo e se il regolamento n. 1998/2006 trovi applicazione alla fattispecie.** Infine, la Corte dichiara che la nozione di «appalto pubblico di lavori» contenuta nella direttiva 2004/18 si applica nella fattispecie, **allorché la normativa condiziona il rilascio di un'autorizzazione edilizia o di lottizzazione ad un onere sociale consistente nella realizzazione di alloggi popolari che devono essere poi venduti, a prezzi massimi imposti, ad un ente pubblico o ad un sostituto del medesimo, e infine allorché sono soddisfatti i criteri previsti da tale direttiva, il che deve essere verificato dal giudice del rinvio.**

7. Trasporto ferroviario

Corte di giustizia (Prima sezione), 30 maggio 2013, causa C-512/10, Commissione c. Repubblica di Polonia, sostenuta da Repubblica Ceca e Repubblica italiana.

«Inadempimento di uno Stato – Trasporto – Direttiva 91/440/CEE – Sviluppo delle ferrovie comunitarie – Direttiva 2001/14/CE – Ripartizione delle capacità d’infrastruttura ferroviaria – Articolo 6, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2001/14 – Assenza persistente di equilibrio finanziario – Articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafi 3 e 4, della direttiva 91/440 – Assenza di incentivi al gestore dell’infrastruttura – Articoli 7, paragrafo 3, e 8, paragrafo 1, della direttiva 2001/14 – Calcolo del diritto per l’accesso minimo»

Nella procedura segnalata la Corte è stata chiamata a decidere il ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione il 26 ottobre 2010 nei confronti della Polonia:

– per non aver adottato le misure necessarie per garantire che l’ente cui è affidato l’esercizio delle funzioni essenziali elencate all’allegato II della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU L 237, pag. 25, e – rettifica – GU L 271, pag. 70), come modificata dalla direttiva 2004/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 (GU L 164, pag. 164, e – rettifica – GU L 220, pag. 58; in prosieguo: la «direttiva 91/440»), sia indipendente dall’impresa che presta i servizi di trasporto ferroviario;

– per non aver adottato le misure idonee a garantire in tempo utile l’equilibrio finanziario del gestore dell’infrastruttura;

– per aver omesso di introdurre un sistema di incentivi idoneo a incoraggiare il gestore a diminuire i costi e i diritti di utilizzo dell’infrastruttura; e

– per non aver assicurato una corretta trasposizione delle disposizioni relative all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria figuranti nella;

Il diritto dell’Unione impone agli Stati membri di stabilire le modalità necessarie affinché la contabilità del gestore dell’infrastruttura presenti almeno un equilibrio tra il gettito dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura, le eccedenze provenienti da altre attività commerciali e i contributi statali, da un lato, e, dall’altro, i costi di infrastruttura.

Nella sua sentenza la Corte respinge la censura della Commissione secondo cui la Polonia ha omesso di adottare le misure atte a garantire in tempo utile l’equilibrio finanziario del gestore dell’infrastruttura PLK SA (PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna).

A tal proposito, la Corte precisa che uno squilibrio del conto profitti e perdite della società PLK non è sufficiente, di per sé, per concludere che la Polonia non abbia adempiuto gli obblighi ad essa incombenti in virtù del diritto dell'Unione. **Infatti, per giungere a una tale conclusione occorre dimostrare che lo squilibrio contabile interviene «in condizioni normali di attività e nell'arco di un periodo ragionevole».**

Orbene, la Corte osserva che la gestione indipendente dell'infrastruttura ferroviaria in Polonia è iniziata solo recentemente (la prima sovvenzione statale è stata concessa nel 2006). Al tempo stesso, benché lo Stato polacco abbia finanziato il gestore dell'infrastruttura, gli introiti di quest'ultimo sono **diminuiti, in parte a causa dell'importante crisi economica che l'Unione europea deve affrontare.** La Corte respinge dunque gli argomenti della Commissione e dichiara che la Polonia ha definito le misure idonee a garantire, in tempo utile e in condizioni normali di attività, l'equilibrio finanziario del gestore dell'infrastruttura.

La Corte accoglie invece la censura **con cui la Commissione addebita alla Polonia di non aver introdotto, contrariamente a quanto previsto dalla disciplina dell'Unione, un regime di incentivi ai gestori per ridurre i costi di fornitura dell'infrastruttura e l'importo dei diritti di accesso per l'utilizzo della medesima.** Infatti, anche se la normativa polacca sul trasporto ferroviario prevede come obiettivo la riduzione delle spese e dell'importo dei diritti di utilizzo, essa omette tuttavia di definire il meccanismo di incentivi che consente di raggiungerlo.

Inoltre, detta normativa non istituisce un sistema di regolamentazione con l'attribuzione di adeguati poteri affinché il gestore dell'infrastruttura renda conto della propria gestione ad un'autorità competente.

Parimenti, le misure menzionate dalla Polonia non sono incluse in un contratto pluriennale di finanziamento come previsto dal diritto dell'Unione. Di conseguenza, la Corte constata l'inadempimento della Polonia ai suoi obblighi risultanti dal diritto dell'Unione.

Infine, la Corte accoglie la censura della Commissione relativa al calcolo dei diritti riscossi per il pacchetto minimo di accesso e l'accesso mediante la rete alle infrastrutture ferroviarie. Secondo la normativa dell'Unione tali diritti devono essere pari al costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario.

A tal proposito, la Corte rileva che la parte dei costi di manutenzione o di gestione del traffico (che corrisponde a costi fissi che il gestore deve sopportare anche in assenza di movimenti dei treni) nonché gli ammortamenti (che sono determinati non sulla base dell'usura reale dell'infrastruttura imputabile al traffico, ma in funzione di regole contabili) non possono essere considerati direttamente imputabili alla prestazione del servizio ferroviario. Peraltro, i

costi indiretti e i costi finanziari manifestamente non hanno alcun rapporto diretto con la prestazione del servizio ferroviario.

Di conseguenza, la Corte dichiara che la Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù del diritto dell'Unione consentendo che nel calcolo dei diritti di utilizzo siano inclusi costi che non possono essere considerati direttamente legati alla prestazione del servizio ferroviario.

Analoghi ricorsi sono stati presentati nei confronti di altri Stati membri, taluni già definiti (sentenze dell'8 novembre 2012, Commissione c. Grecia, C-528/10, e del 25 Ottobre 2012, Commissione c. Portogallo, C-557/10 e sentenze del 28 febbraio 2013, Commissione c. Ungheria, C-473/10, Commissione c. Spagna, C-483/10; Commissione c. Austria, C-555/10; Commissione c. Germania, C-556/10, segnalate nel Bollettino di Marzo 2013, Commissione c. Repubblica francese, C- 625/10, segnalata nel Bollettino di Giugno 2013), altri ancora pendenti (C-512/10, Commissione c. Polonia; C-545/10; Commissione c. Repubblica ceca; C-627/10, Commissione c. Slovenia; C-369/11, Commissione c. Italia e C-412/11, Commissione c. Lussemburgo).